

SENATO

6° Commissione (Finanze)

16 dicembre 2009

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie" (n. 154)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame. **Parere favorevole con osservazioni**)

Il senatore **COSTA** (*PdL*) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo soffermandosi in primo luogo sul contenuto delle direttive comunitarie oggetto di recepimento. In particolare, sottolinea che la direttiva 2008/8/CE disciplina l'individuazione del luogo delle prestazioni di servizi rese in ambito comunitario ai fini dell'IVA, intervenendo sulla direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva IVA).

Specifica che la nuova disciplina introduce un principio generale in base al quale il luogo di imposizione per tutte le prestazioni di servizi dovrebbe coincidere con il luogo di consumo effettivo, con la previsione di una serie di specifiche deroghe per varie tipologie di prestazioni di servizi.

La direttiva 2008/9/CE intende superare le difficoltà applicative delle disposizioni attualmente in vigore e abrogate con effetto dal 1° gennaio 2010, in ordine alle modalità per l'erogazione del rimborso dell'IVA ai contribuenti non residenti nello Stato tenuto al rimborso, con riguardo alle richieste presentate in data successiva al 31 dicembre 2009.

Aggiunge che la direttiva, nel disciplinare le modalità di erogazione dei rimborsi, assicura un ampio uso delle tecnologie informatiche per favorire il necessario scambio di informazioni fra gli Stati e conferendo altresì allo Stato tenuto al rimborso la facoltà di richiedere agli interessati ulteriori informazioni e documenti a sostegno della richiesta di rimborso.

Segnala che la direttiva 2008/117/CE modifica invece la citata direttiva IVA al fine di contrastare le frodi relative all'imposta sul valore aggiunto, favorita in parte dalle carenze nello scambio di informazioni sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi all'interno della Comunità. In particolare, essa dispone che le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal loro destinatario, effettuata in modo continuativo in un periodo superiore a un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo arco di tempo, si considerano effettuati alla scadenza di ogni anno civile.

Rinvia infine al testo scritto della propria relazione per una più compiuta disamina dei contenuti normativi dello schema di decreto legislativo.

Il senatore **BARBOLINI** (*PD*), intervenendo nella discussione generale, manifesta condivisione per il tenore del provvedimento in esame, considerato il carattere tecnico e vincolato delle norme di attuazione di direttive comunitarie da esso recate.

Chiede quindi al sottosegretario Giorgetti di fornire rassicurazioni sulla circostanza che le misure di recepimento siano idonee a risolvere la procedura di infrazione già avviata contro l'Italia e a prevenire in futuro l'avvio di ulteriori procedimenti sanzionatori.

Esprime in particolare apprezzamento per il potenziamento delle misure di contrasto alle frodi in materia di IVA negli scambi intracomunitari, attraverso la tenuta e la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi: reputa opportuna tale sottolineatura, giacché, mediante il recepimento di norme comunitarie, si perviene alla reintroduzione nell'ordinamento giuridico di più efficaci misure di contrasto all'evasione, attenuate negli ultimi tempi, come il contestato strumento dell'invio telematico dell'elenco dei clienti e dei fornitori. Si augura infine che tale indirizzo di politica fiscale possa essere esteso anche ad altri ambiti tributari, per facilitare le funzioni di controllo e accertamento attribuite all'Agenzia delle entrate. Preannuncia in conclusione un orientamento favorevole allo schema di decreto legislativo.

Anche il senatore **LANNUTTI** (*IdV*) si dichiara a favore del provvedimento in esame, che introduce nell'ordinamento italiano misure di carattere tecnico e vincolato in materia di IVA. Si associa infine alla richiesta avanzata dal senatore Barbolini affinché vi sia la certezza che le norme di recepimento in questione siano idonee a garantire lo Stato italiano dall'avvio di ulteriori procedure di infrazione.

Il sottosegretario **GIORGETTI**, nel rispondere alle richieste avanzate, assicura che le misure di attuazione delle direttive in materia di IVA sono pienamente idonee a risolvere le procedure di infrazione in corso e a prevenirne l'avvio di ulteriori, come confermato da alcuni colloqui informali avvenuti in seno alle istituzioni comunitarie.

Conclusa la discussione generale, il relatore **COSTA** (*PdL*) interviene in sede di replica e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale sono contenute osservazioni in grado a suo parere di cogliere lo spirito delle considerazioni svolte dal senatore Barbolini.

Il senatore **BARBOLINI** (*PD*) preannuncia il proprio voto favorevole allo schema di parere testé illustrato.

Il presidente **BALDASSARRI**, accertata la presenza del numero legale previsto per deliberare, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore Costa, che risulta approvato all'unanimità.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 154

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime per quanto di competenza parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

In merito alla qualificazione soggettiva del committente stabilito nell'Unione europea, la Commissione, in linea, con analoghe previsioni già adottate da altri Stati membri, propone di aggiungere all'articolo 7-ter, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. c), dello schema di decreto il seguente comma:

"3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, il prestatore considera non aventi la qualifica di soggetto passivo i committenti che non forniscono un'apposita comunicazione scritta in tal senso, entro il momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La comunicazione di cui al precedente periodo deve contenere i dati necessari ai fini dell'identificazione del committente quale soggetto passivo, ai sensi del precedente comma 2."

Per quanto attiene alla fatturazione delle prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi UE, la Commissione propone invece di modificare nel seguente modo il comma 6 dell'articolo 21, già modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. m), numero 3, dello schema governativo:

al comma 6, le parole: "a norma dell'articolo 7, secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, e per le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 22, rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter,".

Relativamente alla compilazione degli elenchi riepilogativi (Mod. Intrastat), in relazione alle prestazioni di servizi ricevute dal committente, la Commissione propone di sostituire nei termini seguenti il comma 6 dell'articolo 50, già oggetto di modifica da parte dell'articolo l'articolo 2, comma 1, lett. h), numero 4, dello schema governativo:

il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario."

Inoltre, in ordine alla compilazione degli elenchi riepilogativi (Mod. Intrastat), in relazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi UE, la Commissione propone di aggiungere al comma 6 dell'articolo 50 un ulteriore periodo:

al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono esonerati dall'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo e secondo periodo i soggetti che presentano un pro-rata di detraibilità pari a zero, ovvero sono in regime di 36-bis."

In merito alle modalità di presentazione dei modelli Intrastat, la Commissione chiede infine di valutare l'opportunità di introdurre le seguenti disposizioni:

prevedere un primo invio telematico cumulativo degli elenchi relativi ai primi 6 mesi del 2010;

che, a regime, il termine di presentazione dei modelli in via telematica sia stabilito usufruendo di tutto il periodo riconosciuto dalla direttiva comunitaria, e, sia comunque, successivo al giorno 19 del mese successivo;

prevedere, al solo fine di ridurre gli oneri burocratici, che gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 possono procedere all'invio dei modelli per il tramite del canale Entratel, opportunamente integrato;

adottare una soglia più elevata, limitatamente ad un adeguato periodo transitorio, per l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat con periodicità mensile per gli acquisti e le cessioni di beni.

Le modifiche da ultimo suggerite trovano motivazione nel convincimento che la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti determini di per sé una maggiore adesione spontanea alle obbligazioni tributarie. Di contro, la Commissione esprime apprezzamento per la volontà del Governo di rendere maggiormente efficaci gli obblighi informativi in capo ai soggetti interessati, nella prospettiva di maggiore incisività nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale nel delicato comparto dell'imposta sul valore aggiunto per operazioni transfrontaliere.